



Decreto Dirigenziale n. 177 del 09/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "INCREMENTO DI POTENZIALITA' DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI VIA SARNO-STRIANO C.DA FARRICELLA" NEL COMUNE DI SARNO - PROPONENTE F.LLI DE FILIPPO S.R.L. - CUP 6791.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R.C. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell' AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 86589 del 06/02/2014 e contrassegnata con CUP n. 6791, la F.Ili De Filippo srl con sede in Sarno alla via S. Marino n. 24, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Incremento di potenzialità di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi via Sarno-Striano c.da Farricella" da realizzarsi nel Comune di Sarno;

- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente della U.O.D. 07 della Direzione Generale 05, al gruppo costituito dalla dott.ssa Valentina Sammartino e dal dott. Gianluca Ragone, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 09/09/2014, lo ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- a.1 per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto, in particolare è necessario adottare i sistemi di copertura dei cumuli polverulenti;
 - a.2 al fine di limitare le immissioni di polveri prevedere, all'interno del capannone, l'impiego di nastri trasportatori con sistemi di incapsulamento. Tale accorgimento determinerà, tra l'altro, anche una riduzione delle emissioni sonore;
 - a.3 al fine di limitare l'impatto paesaggistico i cumuli non dovranno superare l'altezza della recinzione del sito e dovranno essere piantumate essenze arboree autoctone di adeguata altezza lungo l'intero perimetro;
 - a.4 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte dovrà avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura;
 - a.5 per i rifiuti per i quali sono previste operazioni di recupero, oltre alla messa in riserva, i quantitativi annuali massimi stoccabili non potranno superare i quantitativi che possono essere trattati in un anno;
 - a.6 le frazioni inerti ottenute dall'attività di recupero dovranno essere sottoposte ad apposito test di cessione (allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.);
 - a.7 i fanghi e gli oli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere trattati in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs 152/06 e smaltiti attraverso l'impiego di ditte specializzate ed autorizzate al prelievo, trasporto e recupero/smaltimento;
 - a.8 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne e alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.9 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - a.10 acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare, visto l'incremento dell'attività di recupero [R5], richiedere integrazione dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - a.11 il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà garantire la corretta gestione anche delle acque di seconda pioggia. Pertanto il serbatoio e/o i serbatoi di stoccaggio dovranno essere dimensionati in modo tale da contenere tutte le acque raccolte stimate in riferimento agli eventi meteorici più significativi;
 - a.12 effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - a.13 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, sia nelle aree interne che nelle aree esterne. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri).

- b. che la F.Ili De Filippo srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 28/01/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale 52 05;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla dott.ssa Valentina Sammartino e dal dott. Gianluca Ragone, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 09/09/2014, il progetto "Incremento di potenzialità di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi via Sarno-Striano c.da Farricella" da realizzarsi nel Comune di Sarno, proposto dalla F.Ili De Filippo srl con sede in Sarno alla via S. Marino n. 24 - CUP 6791, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto, in particolare è necessario adottare i sistemi di copertura dei cumuli polverulenti;
 - 1.2 al fine di limitare le immissioni di polveri prevedere, all'interno del capannone, l'impiego di nastri trasportatori con sistemi di incapsulamento. Tale accorgimento determinerà, tra l'altro, anche una riduzione delle emissioni sonore;
 - 1.3 al fine di limitare l'impatto paesaggistico i cumuli non dovranno superare l'altezza della recinzione del sito e dovranno essere piantumate essenze arboree autoctone di adeguata altezza lungo l'intero perimetro;
 - 1.4 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte dovrà avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura;
 - 1.5 per i rifiuti per i quali sono previste operazioni di recupero, oltre alla messa in riserva, i quantitativi annuali massimi stoccabili non potranno superare i quantitativi che possono essere trattati in un anno;
 - 1.6 le frazioni inerti ottenute dall'attività di recupero dovranno essere sottoposte ad apposito test di cessione (allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.);
 - 1.7 i fanghi e gli oli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere trattati in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs 152/06 e smaltiti attraverso l'impiego di ditte specializzate ed autorizzate al prelievo, trasporto e recupero/smaltimento;
 - 1.8 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne e alla vasca di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.9 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione

- delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
- 1.10 acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare, visto l'incremento dell'attività di recupero [R5], richiedere integrazione dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs.152/2006 e s.m.i;
 - 1.11 il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà garantire la corretta gestione anche delle acque di seconda pioggia. Pertanto il serbatoio e/o i serbatoi di stoccaggio dovranno essere dimensionati in modo tale da contenere tutte le acque raccolte stimate in riferimento agli eventi meteorici più significativi;
 - 1.12 effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - 1.13 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, sia nelle aree interne che nelle aree esterne. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti (ARPAC e/o altri).
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI trasmettere il presente atto:
- 3.1 alla soc. F.Ili De Filippo srl - via San Marino n. 24 – 84087 Sarno (SA);
 - 3.2 all'ARPAC, Via Vicinale S. M. del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 – Napoli;
 - 3.3 al Comune di Sarno, Piazza 4 Novembre, 1, 84087 Sarno(SA);
 - 3.4 alla Provincia di Salerno, Via Roma, 104, 84121 Salerno;
 - 3.5 alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno (52-05-18), Via Generale Clark, 103, 84100 Salerno;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33..

Dr. Raimondo Santacroce